

**PRINCIPI, REGOLE, INTERPRETAZIONE.
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI,
FAMIGLIE E SUCCESSIONI**

SCRITTI IN ONORE DI GIOVANNI FURGIUELE

TOMO I

a cura di

GIUSEPPE CONTE e SARA LANDINI

e con la collaborazione di

MARCO RIZZUTI e GIULIA TESI



UNIVERSITAS
STUDIORUM

Il volume è pubblicato con finanziamenti della Fondazione Italiana del Notariato
su fondi per la ricerca della Prof.ssa Sara Landini

© 2017, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9
46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
tel. 0376 1810639
<http://www.universitas-studiorum.it>

Copertina: Luigi Diego Di Donna

Prima edizione 2017
Finito di stampare nel novembre 2017

ISBN 978-88-99459-77-2

**LA MOTIVAZIONE DELLA LEGGE.
UN TEMA OZIOSO E INUTILE, ANZI PROBLEMATICO
E SCOMODO PER MOLTI, EPPURE FONDAMENTALE
E SEMPRE PIÙ ATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

MARTA PICCHI

Prof. associato Università di Firenze

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il dibattito dottrinale intorno all'inesistenza di un obbligo di motivazione delle leggi: *quieta non movere*. – 3. Il fondamento dell'obbligo di motivazione delle leggi. – 4. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale. – 4.1. Le prime affermazioni caute della Corte costituzionale. – 4.2. Le (apparenti) svolte d'inizio secolo. – 4.3. L'insufficienza delle mere petizioni di principio. – 4.4. La motivazione delle leggi e il buon esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione. – 4.5. Le ragioni economico-finanziarie degli interventi legislativi. – 5. Per concludere ... o per continuare.

1. La motivazione delle leggi è un tema affrontato in alcuni studi del periodo pre-repubblicano¹ e subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione², per poi rimaner sottaciuto, con alcune eccezioni³, per lungo tempo. Dall'inizio di questo secolo ha ricevuto una rinnovata attenzione da parte della dottrina, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, la problematica è stata affrontata sotto due profili: anzitutto, la motivazione delle leggi, nell'ambito del più ampio dibattito sulla qualità della normazione, è vista come uno strumento per evitare atti normativi scadenti sotto il profilo redazionale, tali da determinare incertezze, disorientamento e, quindi, difficoltà nella comprensione e nella conseguente attuazione, a maggior ragione in un sistema delle fonti caratterizzato da un'augmentata complessità. Invece, l'altro profilo, che riprende gli studi più risalenti, riconduce il tema nell'ambito del rapporto tra politica e diritto.

In ogni caso e nonostante le posizioni della dottrina prevalente, la Corte costituzionale è intervenuta con una pluralità di pronunce che non hanno mai affrontato il problema in termini generali: anzi, il giudice delle leggi se ne è ben guardato. Nondimeno, la Corte costituzionale – in un numero crescente di pronunce, soprattutto degli ultimi anni – ha sindacato gli atti legislativi per mancanza di un'adeguata motivazione, giungendo anche

1. V. CRISAFULLI, *Sulla motivazione degli atti legislativi*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1937, p. 415 ss.

2. C. MORTATI, *Sull'eccesso di potere legislativo*, in *Giur. it.*, 1949, I, p. 457 ss.

3. L. PALADIN, *Osservazioni sulla discrezionalità e sull'eccesso di potere del legislatore ordinario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 993 ss.

a delle affermazioni che lasciano intravedere dei percorsi ricostruttivi secondo i quali il problema della motivazione della legge non è indifferente per la Costituzione, nel senso che il legislatore non è lasciato libero di scegliere se motivare o meno in base a proprie valutazioni di opportunità⁴.

Diviene allora utile ripercorrere l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, cercando di capire se gradualmente vi sia, da parte della Corte costituzionale, il tentativo di instaurare un diverso tipo di rapporto con il legislatore in ragione anche di alcune evoluzioni che saranno illustrate e se, in questa prospettiva, la motivazione degli atti legislativi sia uno strumento da non sottovalutare, ancorché "scomodo e fastidioso".

2. Nel silenzio della Costituzione, la dottrina quasi unanime è rimasta fedele alle ricostruzioni consolidate nel tempo, non affrontando il problema del mutato ruolo della legge e del legislatore dinanzi ad una Costituzione rigida, chiamata a limitare l'esercizio di tutti i poteri politici e, così, anche l'esercizio della sovranità popolare.

Infatti, la dottrina prevalente ritiene del tutto superfluo interrogarsi ancora sull'esistenza di un obbligo di motivazione delle leggi poiché sarebbe ormai un dato acquisito che queste fonti del diritto non devono essere motivate⁵ per tutta una serie di ragioni: le leggi sono atti politici assolutamente liberi nel fine⁶, espressione della volontà dell'organo depositario della sovranità⁷, il Parlamento, che fra l'altro risponde soltanto politicamente dell'attività svolta. L'imposizione di un obbligo di motivazione costituirebbe addirittura uno svilimento dell'autorità dell'Assemblea legislativa⁸.

Vi sono poi ragioni di opportunità che renderebbero inutile interrogarsi sul problema: anzitutto, difficoltà tecniche⁹ nel fornire una motivazione al prodotto legislativo anche perché gli stessi dibattiti parlamentari e le relazioni illustrative non sempre consentono di

4. È questa, invece, un'ipotesi ricostruttiva suggerita, di recente, da E. CHELI, *Conclusioni*, in A.G. ARABIA (a cura di), *Motivare la legge? Le norme tra politica, amministrazione, giurisdizione. Atti del Convegno di Roma, 3 aprile 2014*, Milano, 2015, p. 140 ss.

5. G. AMATO, *Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative dello Stato e della Regione (alla luce dell'esperienza statunitense)*, Milano, 1964, p. 334; C. SALAZAR, *La motivazione nella più recente produzione legislativa: niente di nuovo sotto il sole?*, in *Rass. parl.*, 2/1996, p. 417 ss.; A. ANZON DEMMIG, *Una sentenza sorprendente. Alterne vicende del principio dell'equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni a carico del pubblico erario*, in *Oss. Cost. AIC*, 9/2015.

6. E. CHELI, *Atto politico e funzione d'indirizzo politico*, Milano, 1961, *passim*.

7. C. ESPOSITO, *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, p. 276 ss.

8. N. IRTI, «L'età della decodificazione» vent'anni dopo, Milano, 1999, p. 211 ss.

9. N. LUPO, *La questione della "motivazione" delle leggi alla luce del nuovo titolo V Cost.*, in *Iter legis*, 2002, p. 29 ss., individua i principali problemi tecnico-operativi nella determinazione dei soggetti (tecnici o politici) competenti ad elaborare la motivazione, nella definizione della natura della motivazione e del tipo di vincolo nei confronti degli interpreti, nell'eventuale possibile contrasto tra la motivazione e le disposizioni contenute nel relativo atto normativo.

individuare i motivi che hanno determinato la scelta legislativa e, in ogni caso, vi è il rischio che, imponendo di esternare la motivazione, quest'ultima non corrisponda a quella sostanziale, acquisendo perciò una valenza puramente autoreferenziale¹⁰. Secondo alcuni Autori, neppure converrebbe porsi il problema perché la «esplicazione del potere legislativo, a ben vedere, costituisce la più pura e libera espressione della rappresentanza democratica e non può soffrire limitazioni, irrigidimenti o complicazioni procedurali [...]. Le leggi si giustificano da sole e non hanno alcun bisogno di dimostrare, esse stesse, la loro bontà»¹¹.

Fra coloro che negano l'esistenza di un obbligo generalizzato di motivazione delle leggi, alcuni Autori individuano delle eccezioni: ossia, ipotesi in cui è opportuno che il legislatore spieghi i motivi della scelta compiuta. Sono i casi delle leggi provvedimento o di deroga alla disciplina generale e delle materie coperte da una riserva di legge di tipo rinforzato¹². Infatti, in tutte queste ipotesi, la legge perde le caratteristiche della generalità ed astrattezza¹³, non è più un atto assolutamente libero nel fine, ma semplicemente discrezionale e, dunque, il legislatore dovrebbe spiegare come gli interventi compiuti risultino rispettosi del principio di uguaglianza, ovvero dei limiti posti dalle previsioni costituzionali¹⁴.

A queste ipotesi se ne sarebbero aggiunte altre dopo la riforma costituzionale del 2001: secondo una parte della dottrina, per un verso, l'inversione del criterio di ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni avrebbe privato le leggi statali del carattere di atti liberi nel fine¹⁵ mentre, per un altro verso, l'introduzione del principio di sussidiarietà e degli altri criteri di allocazione delle funzioni amministrative imporrebbe al legislatore, statale e regionale, di dar conto dei motivi che hanno portato a determinate scelte nel conferimento delle funzioni nonché, per il caso della sussidiarietà c.d. orizzontale, di spiegare i margini di spazio lasciati all'autonomia iniziativa dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale¹⁶.

10. S. BOCCALATTE, *La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali*, Padova, 2008, *passim*.

11. C. DEODATO, *Brevi considerazioni sui contenuti della motivazione degli atti normativi del Governo e sulla previsione della sua obbligatorietà*, in *Motivare la legge?*, cit., p. 46.

12. A. BARBERA, *Leggi di piano e sistema delle fonti*, Milano, 1968, p. 79 ss.; M. AINIS, A. RUGGERI, *Contributi con leggi ad associazioni private*, in *Quad. plur.*, 1983, p. 52 ss.; V. ITALIA, *La deroga nel diritto pubblico*, Milano, 1977, p. 123 ss.

13. C. MORTATI, *Le leggi provvedimento*, Milano, 1968, p. 134 ss.

14. F. SORRENTINO, *Lezioni sul principio di legalità*, Torino, 2007, p. 33 ss.

15. N. LUPO, *La questione*, cit., p. 29 ss.; B.G. MATTARELLA, *Motivazione (dir. com.)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, Milano, 2006, p. 3749 ss.; A. IANNUZZI, *Motivazione (dir. cost.)*, ivi, p. 3759 ss. In realtà, l'inversione nel criterio di ripartizione non ha diminuito i margini di discrezionalità del legislatore statale nelle materie di spettanza, né ha introdotto il dovere di spiegare le ragioni dell'intervento soltanto a suo carico, basti considerare la giurisprudenza costituzionale che, nel valutare la legittimità costituzionale delle leggi regionali, ha ritenuto che non è sufficiente la mancata contemplazione di una materia nei commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost. per poter configurare la competenza residuale regionale (Corte cost., sentt. nn. 255/2004 e 2/2014) oppure tutte quelle pronunce nelle quali la Corte, in presenza di un concorso di materie, statali e regionali, ricorre al criterio della prevalenza (Corte cost., sentt. nn. 370/2003, 50/2005, 166/2014).

16. G.U. RESCIGNO, *Sulla attuazione del principio di sussidiarietà (note per l'audizione dell'11 dicembre 2006 presso le*

Infine, vi è una parte della dottrina¹⁷ che non affronta il problema della sussistenza o meno di un obbligo implicito di motivazione delle leggi e che però, nel silenzio della Costituzione, ne suggerisce l'introduzione, in maniera più o meno generalizzata, per ragioni di opportunità, generando così ulteriori problemi nell'individuazione della fonte del diritto più idonea alla sua positivizzazione. In particolare, la motivazione verrebbe intesa come un ausilio per l'interprete, oltre ad agevolare il controllo costituzionale e a rafforzare la legittimazione democratica del Parlamento attraverso una maggiore trasparenza. In questa prospettiva, non manca chi individui anche una possibile giustificazione a livello costituzionale, quale ulteriore attuazione del principio di sovranità popolare poiché la motivazione assumerebbe la valenza di strumento in grado di ricomporre il dialogo fra i destinatari della regola e l'autorità¹⁸.

3. Tutte le ricostruzioni brevemente richiamate non tengono conto del fatto che, in uno Stato di diritto caratterizzato da una Costituzione rigida e garantita, il legislatore incontra limiti insuperabili e non è più corretto parlare di attività libera nel fine, ma piuttosto di attività discrezionale poiché le scelte legislative devono pur sempre rispettare il dettato costituzionale e, soprattutto, il principio di ragionevolezza. Né può essere invocata la politicalità dell'atto legislativo per escludere l'obbligo di motivazione perché nessun potere può essere considerato libero nei contenuti e nei fini della propria attività¹⁹. Neppure può

Commissioni Affari costituzionali congiunte di Camera e Senato), in *Rass. Astrid*, 21/2006, p. 6; G. TARLI BARBIERI, *Le fonti del diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale sugli Statuti regionali*, in *Regioni*, 4/2005, p. 590 ss.; G. SCACCIA, *Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa*, Napoli, 2009, p. 116 ss.

17. A. MUSATTI, *Appunti su la causa della legge*, in AA. VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, IV, *Diritto Pubblico e Storia del Diritto*, Padova, 1950, p. 140; G. GAVAZZI, *La motivazione delle leggi*, in *Politico*, 1974, p. 178 ss.; A. CERRI, *Sindacato di costituzionalità alla stregua del principio di eguaglianza: criteri generali ed ipotesi specifica di pari normazione in ordine a situazioni diverse*, in *Giur. cost.*, 1974, p. 2167; L. VENTURA, *La motivazione tra pronunce della Corte ed atti oggetto del controllo*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale. Atti del seminario di Messina, 7-8 maggio 1993*, Torino, 1994, p. 347 ss.; A. ROMANO TASSONE, *Sulla c.d. "funzione democratica" della motivazione degli atti dei pubblici poteri*, ivi, p. 34 ss.; A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, Torino, 1996, p. 31 ss. e 95 ss.; A. RUGGERI, *Stato e tendenze della legislazione (tra molte ombre e qualche luce)*, in Id., *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi degli anni 1996/98*, Torino, 1999, p. 429; M. CARLI, *La qualità della normazione in Italia: un problema di cultura*, in M. RAVERA (a cura di), *"Buone" regole e democrazia*, Soveria Mannelli, 2007, p. 194 ss.; M. ANGELONE, *La motivazione delle leggi. Profili funzionali ed implicazioni sistemiche*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico*, Napoli, 2010, p. 119 ss. (spec. p. 146 ss.).

18. C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 1966, p. 19 ss.; P. CARETTI, *Motivazione (Diritto costituzionale)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, p. 5; G. SILVESTRI, *Relazione di sintesi*, in *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, cit., p. 568 ss.; J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, 1996, *passim*.

19. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 81/2012 che, pur sussistendo ambiti riservati alla scelta politica, «gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello stato di diritto» (cons. dir. p.to 4.2.).

essere addotta la legittimazione soggettiva del Parlamento, la sua investitura democratica, perché non vi è fungibilità fra legittimazione soggettiva e quella oggettiva e, dunque, non è una spiegazione sufficiente per porre al riparo la legge sotto il profilo della legittimità costituzionale. Nemmeno le difficoltà tecnico-pratiche nel formulare la motivazione dell'atto legislativo, né il rischio di motivazioni puramente formali e non corrispondenti ai reali motivi di intervento del legislatore sono convincenti perché le ragioni pratiche o le possibili degenerazioni non bastano ad escludere l'esistenza di un obbligo implicito derivante direttamente dalla Costituzione: le problematiche operative non possono inficiare un principio, mentre le possibili patologie dovranno essere arginate con mezzi adeguati.

Per quanto riguarda le eccezioni che renderebbero opportuna, in taluni casi, la motivazione della legge, occorre invece indagare se queste sono davvero dei casi eccezionali oppure se è possibile un'altra ricostruzione partendo dalla considerazione che la legge, in uno Stato di diritto provvisto di una Costituzione rigida, ha necessariamente perduto un ruolo di supremazia. La legge non deve più essere considerata come mero atto politico, ma occorre tenere distinto il profilo politico dalla rilevanza giuridica rispetto alla fonte costituzionale.

Bisogna, allora, marcare il confine tra quanto del contenuto di una legge si pone sul piano della legittimità costituzionale/legalità dell'atto e ciò che concerne il merito della decisione e coinvolge soltanto il profilo della responsabilità politica. È necessario distinguere fra forza del potere decisionale, legittimato dagli istituti rappresentativi, e forza del potere giuridico e relazionare il profilo normativo dell'atto con la fonte condizionante.

Non rileva più la sola legittimazione soggettiva, ma occorre anche quella oggettiva, cioè che venga dato conto della coerenza delle scelte legislative rispetto ai vincoli costituzionali, a maggior ragione in una società con spiccati connotati pluralistici, caratterizzata da molteplici condizionamenti esterni derivanti dall'appartenenza ad organismi sovranazionali e internazionali e dalla rottura del monopolio e del rigido controllo statale sul diritto in ragione della dimensione mondiale che supera i confini dei singoli Stati, poiché occorre che il legislatore rispetti non solo alcune regole vincolanti, ma che agisca per il perseguimento degli obiettivi prefissati conformemente ai canoni dell'efficienza e dell'efficacia²⁰.

In base a questa diversa prospettiva, gli esempi indicati come eccezioni rispetto all'inesistenza di un obbligo di motivazione sono suscettibili di un'altra ricostruzione: ossia, sono casi in cui la scelta compiuta mette a rischio i principi cardine del nostro sistema costituzionale anche in ragione dei presupposti e limiti richiamati dalle singole previsioni costituzionali e la motivazione costituisce lo strumento attraverso il quale rendere evidenti le ragioni della decisione e la conformità al dettato costituzionale. Aldilà della peculi-

20. M. LUCIANI, *Il Parlamento negli anni Novanta*, in L. VIOLANTE, F. PIAZZA (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 17. Il Parlamento*, Torino, 2001, p. 434 ss.

rità di questi casi, l'esigenza sottostante che si intende perseguire è distinguere fra ciò che rileva sul piano della legittimità costituzionale, pienamente sindacabile, e quanto rileva sul piano del merito ed è quindi riconducibile nell'ambito della discrezionalità del legislatore: ma questa distinzione deve essere compiuta ogni qualvolta la Corte sia chiamata a sindacare la compatibilità di un atto legislativo rispetto alla Costituzione.

In altre parole, è ricorrente – non solo di alcuni casi specifici – l'esigenza di poter confrontare le ragioni di una scelta legislativa e i suoi contenuti con i parametri costituzionali e la motivazione svolge proprio questa funzione: l'obbligo di motivazione, dunque, si fonda sul principio di legalità costituzionale e sulla rigidità della Costituzione. È perciò una componente sostanziale dell'atto legislativo che non necessariamente dovrà essere compiutamente palesata, ma dovrà almeno essere ricostruibile attraverso gli elementi intrinseci (es.: titolo dell'atto legislativo, contenuto degli articoli, ecc.) o estrinseci (es.: lavori preparatori, relazioni di accompagnamento, ecc.) dello stesso atto legislativo.

Questo significa che la motivazione costituisce uno strumento di importanza centrale soprattutto nel riscontrare quelle forme di abuso del legislatore riconducibili nell'ambito dell'eccesso di potere legislativo²¹ perché, in questi casi, maggiore è la difficoltà nel tenere distinti gli spazi sindacabili da parte della Corte costituzionale rispetto agli ambiti di discrezionalità del legislatore: ossia, tra ciò che può essere ricondotto nell'interpretazione dei parametri costituzionali per sindacare una situazione di incostituzionalità e la valutazione di natura esclusivamente politica in merito all'attuazione delle previsioni e dei principi costituzionali.

4. Fin dalle primissime pronunce, la Corte costituzionale ha sempre ricercato l'intenzione del legislatore, la causa normativa, le finalità e le ragioni d'essere di una disciplina, relazionandole con i principi e le norme costituzionali allo scopo di riscontrare eventuali incompatibilità: nel compiere questa indagine la Corte è solita guardare ai lavori preparatori, alle relazioni di accompagnamento, al titolo della legge e a un qualsiasi indice (testuale o sistematico). Vi sono poi dei casi in cui ha avuto modo di dire qualcosa di più sulla motivazione delle leggi.

5.1 La prima pronuncia è la storica sentenza n. 14 del 1964 sulla legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica, nella quale il Giudice delle leggi ha osservato come «di norma, non è necessario che l'atto legislativo sia motivato, recando la legge in sé, nel sistema che costituisce, nel contenuto e nel carattere dei suoi comandi, la giustificazione e le ragioni della propria apparizione nel mondo del diritto»: nel caso di specie, la legge mostra «chiaramente gli intendimenti e gli scopi, ai quali vuole rispondere, e i mezzi che vuole adoperare. [...] Le leggi, al pari di ogni altra attività del Parlamento, non mancano di movente politico; ed è na-

21. G. SILVESTRI, *L'abuso del diritto nel diritto costituzionale*, in *Riv. AIC*, 2/2016.

turale che una legge, come quella in esame, fosse permeata in modo ancora più vigoroso di impulsi politici. Ma ciò non significa che tali impulsi abbiano soverchiato e travolto quei fini di utilità generale che il Parlamento, assumendone la responsabilità di fronte alla Nazione, si è proposto di raggiungere con l'approvazione della legge»²².

Sebbene la dottrina prevalente l'abbia intesa come l'affermazione secondo la quale le leggi non devono essere motivate, è possibile compiere anche una diversa ricostruzione. In questa pronuncia, la Corte costituzionale svolge due considerazioni: anzitutto, ritiene che le motivazioni dell'atto legislativo non devono trovare spazio in una sede specifica all'interno dell'atto legislativo, basta che vi siano elementi sufficienti per poterle ricostruire. In secondo luogo, afferma che bisogna distinguere la motivazione dell'atto legislativo dal movente politico perché, pur nel rispetto della discrezionalità del legislatore, gli impulsi politici non possono superare la necessità che le finalità dell'intervento siano conformi alle previsioni costituzionali. Diviene allora evidente come la motivazione della legge costituisca lo strumento proprio per tracciare il confine fra ciò che rileva sul piano della legittimità costituzionale ed è dunque sindacabile, e ciò che, invece, attiene al merito della scelta, del tutto estraneo al controllo di costituzionalità.

La Corte costituzionale non poteva spingersi oltre e non aveva interesse a dire di più perché, quale organo costituzionale "nuovo", non poteva assumere posizioni dirompenti soprattutto nei confronti del Parlamento che trae la propria legittimazione direttamente dal corpo elettorale: la Corte doveva assumere posizioni misurate per guadagnare credibilità.

Questo atteggiamento, ancorché con delle oscillazioni, è stato mantenuto anche nella giurisprudenza successiva fino all'inizio del nuovo secolo²³.

5.2. La dottrina prevalente individua un mutamento nella giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 379/2004: la pronuncia ha ad oggetto alcune norme dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Fra le altre era stata impugnata la previsione che impone la motivazione del provvedimento finale con riferimento alle risultanze istruttorie, quando sia stata attivata l'istruttoria pubblica nella formazione degli atti normativi e amministrativi di carattere generale, perché era considerata eccessivamente onerosa. La Corte, nel rigettare la questione sollevata, afferma che l'art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990 non pone un divieto di motivazione per gli atti normativi e, in ogni caso, la motivazione degli atti amministrativi generali e di quelli legislativi costituisce la regola nell'ordinamento comunitario²⁴.

22. Cfr. cons. dir. p.to 3.

23. Per una più ampia ricostruzione, sia consentito il rinvio a M. PICCHI, *L'obbligo di motivazione delle leggi*, Milano, 2011, spec. p. 28 ss.

24. Cfr. cons. dir. p.to 5.

A ben guardare, è forse da ridimensionare l'importanza di questa pronuncia: è di sicura rilevanza la precisazione sui contenuti della previsione posta nella legge sul procedimento amministrativo e ancor di più il richiamo all'esperienza sovranazionale tuttavia, nel caso di specie, la necessità di una motivazione si giustifica in forza di altre spiegazioni. Quando vengono utilizzati strumenti di democrazia partecipativa nella formazione di atti amministrativi o normativi, la motivazione è dovuta per spiegare i contenuti dell'atto finale rispetto alle risultanze del processo partecipativo per ragioni di trasparenza ma anche per non compromettere la stessa *ratio* degli istituti di partecipazione innescando una disaffezione nei partecipanti. Questi ultimi, cioè, devono conoscere il grado di incidenza del loro contributo rispetto alla decisione finale o i motivi per i quali l'organo titolare del potere decisionale se ne è discostato, altrimenti non saranno invogliati a prendere parte ad altri momenti di partecipazione.

Tuttavia, già nella sentenza n. 303/2003, la Corte costituzionale ha assunto una posizione esplicita sul tema della motivazione, ancorché la dottrina, solitamente, presti una maggiore attenzione ad altri profili affrontati in questa ben nota pronuncia. È questa la sentenza che ha riconosciuto il potere di attrazione in sussidiarietà di materie di spettanza regionale e, nell'individuare i presupposti che il legislatore statale deve rispettare, ha precisato che «di regola il titolo del legiferare deve essere reso evidente in maniera esplicita perché la sussidiarietà deroga al normale riparto delle competenze stabilito nell'art. 117 Cost.»²⁵: cioè, occorre che sia possibile ricostruire il percorso logico compiuto dal legislatore per poter accertare che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione delle funzioni, oltre a soddisfare il principio di leale cooperazione attraverso la previsione di una cosiddetta "intesa forte", sia proporzionata e non irragionevole alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità.

Sebbene nelle pronunce successive la Corte costituzionale non sia stata sempre attenta nel riscontrare la sussistenza dei presupposti necessari per l'attrazione in sussidiarietà, ha poi cambiato atteggiamento e, nella sentenza n. 232/2011, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'atto normativo impugnato che contemplava un'assunzione in sussidiarietà «in ragione della assenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione, sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni amministrative *de quibus* possano essere adeguatamente svolte dagli ordinari livelli inferiori», aggiungendo che non può ritenersi sufficiente «il richiamo, di per sé neutro, al "rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art. 118 della Costituzione", contenuto nell'*incipit* della disposizione impugnata»²⁶.

25. Cfr. cons. dir. p.to 4.1.

26. Cfr. cons. dir. p.to 5.5.

Sempre in questo stesso periodo, vi sono diversi ambiti nei quali la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire la necessità di rendere chiare le ragioni di una deroga, ad esempio, al principio del pubblico concorso²⁷ oppure di dar conto dei principi, diritti e beni di rilievo costituzionale da tutelare attraverso l'adozione di leggi con efficacia retroattiva²⁸. La Corte ha poi continuato a prestare una particolare attenzione laddove occorre verificare il rispetto del principio di uguaglianza o vi è il rischio di un intervento arbitrario o non rispondente ai canoni del principio di ragionevolezza per individuare la *ratio* giustificatrice dell'intervento, ossia la causa normativa idonea ad attribuire una ragionevole giustificazione²⁹ alla scelta compiuta dal legislatore. Poiché la ragionevolezza è intesa come «il limite generale all'esercizio della potestà legislativa»³⁰, cioè il criterio attraverso il quale è possibile esaltare il profilo sostanziale della legalità costituzionale e che deve sempre essere soddisfatto, ecco che, allora, il suo riscontro rende necessario ripercorrere proprio le ragioni e le intenzioni della scelta compiuta al fine di valutarne la coerenza intrinseca e la conformità ai parametri costituzionali.

5.3. Riconoscendo alla motivazione la funzione di indicare il fondamento giustificativo dell'atto legislativo rispetto ai valori e alle previsioni costituzionali, ne consegue che non può essere portata una qualsiasi giustificazione perché la Corte avrà la possibilità di sindacarne i contenuti e la pertinenza.

Sono chiarificatrici, a questo proposito, due pronunce ravvicinate della Corte costituzionale. La prima (sentenza n. 266/2010) ha ad oggetto due leggi regionali, rispettivamente della Lombardia e della Toscana: entrambe avevano autorizzato il prelievo venatorio di alcune specie di uccelli selvatici da utilizzare quali richiami vivi. In materia, la disciplina comunitaria³¹ sulla conservazione della fauna selvatica consente delle deroghe alle misure di protezione poste in presenza di determinati presupposti e purché venga fornita una motivazione adeguatamente circostanziata sulla sussistenza di tutte le condizioni prescritte. La Corte costituzionale ha ritenuto che, a prescindere dalla natura amministrativa o legislativa dell'atto utilizzato per introdurre le deroghe al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica, occorre osservare l'obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria³². La Corte costituzionale ha perciò censurato entrambe le leggi regionali perché, nel caso della Lombardia, è stato omesso qualsiasi riferimento in

27. Cfr. Corte cost., sentt. nn. 293/2009, 52/2011, 137/2013 e 134/2014.

28. Cfr. Corte cost., sentt. nn. 78/2012 e 17/2013.

29. Cfr. Corte cost., sentt. nn. 277/2011, cons. dir. p.to 3.4., e 149/2017, cons. dir. p.to 12.1.

30. Cfr. Corte cost., sent. n. 326/2010, cons. dir. p.to 8.11.

31. Cfr. art. 9, Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, il cui contenuto è stato poi recepito dall'art. 9, Direttiva 2009/147/CE.

32. Cfr. cons. dir. p.to 6.

ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva mentre, nel caso della Toscana³³, una motivazione è formalmente esistente ma risulta fondata su petizioni di principio prive di riferimenti alle condizioni concrete che avrebbero potuto giustificare la deroga adottata³⁴.

L'anno successivo, la Corte costituzionale è di nuovo intervenuta con la sentenza n. 190, nei confronti delle due Regioni che avevano adottato ancora una volta due leggi regionali per autorizzare il prelievo in deroga di uccelli selvatici da utilizzare quali richiami vivi. La Corte, nei confronti della Lombardia, ha dichiarato l'incostituzionalità della legge che riproduceva in termini sostanzialmente invariati i contenuti della legge censurata l'anno precedente mentre, nei confronti della Toscana, ha riscontrato il tentativo di sviluppare delle linee argomentative all'interno del preambolo, che però non sono state ritenute sufficienti perché la disciplina introdotta «non diversamente che per il passato, è fondata su di una mera petizione di principi»³⁵, non riuscendo a chiarire l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni alternative.

Queste due pronunce sono importanti almeno per tre motivi: anzitutto, la Corte precinde dal fatto che lo Statuto della Toscana impone un obbligo di motivazione e tratta le due ipotesi alla medesima maniera ritenendo che i vincoli derivanti dall'art. 117, comma 1, Cost. e dalla disciplina comunitaria determinano le medesime conseguenze poiché le fonti condizionanti superiori impongono specifici vincoli e la possibilità di deroga in presenza di determinati presupposti richiedendo, però, un'adeguata motivazione. In secondo luogo, alla Corte non interessa dove viene esplicitata la motivazione purché sia presente o ricostruibile attraverso l'atto stesso. Infine, la Corte è assolutamente chiara nell'affermare che una motivazione insufficiente, non argomentata e non aderente alla disciplina posta non è in grado di far superare il controllo di costituzionalità all'atto legislativo: le petizioni di principio non servono, occorre guardare al profilo sostanziale.

5.4. Nel solco di queste ultime pronunce si pone un ulteriore intervento della Corte costituzionale con il quale è stato affrontato, ancora una volta, il tema della riviviscenza di norme abrogate³⁶: è questa una pratica che può generare conseguenze imprevedibili che

33. È opportuno ricordare che l'art. 39, comma 2, dello Statuto regionale della Toscana impone l'obbligo di motivazione per le leggi e i regolamenti, nei modi stabiliti dal legislatore. Al riguardo, l'art. 9 della l.r. Toscana n. 55/2008 ha interpretato la previsione statutaria non come meramente ricognitiva dell'obbligo implicito di derivazione costituzionale, quanto come il dovere di esternalizzare la motivazione in una specifica sede: cioè, di darle una determinata veste formale per mezzo del preambolo.

34. Cfr. cons. dir. p.to 7.

35. Cfr. cons. dir. p.to 3.1.

36. Nel caso di specie, il legislatore della Campania aveva prima dettato una regola di azione per l'amministrazione regionale, poi l'aveva abrogata, successivamente l'aveva fatta rivivere per un periodo di tempo limitato attraverso il differimento di un termine abrogativo già interamente maturato e da ultimo, in pendenza del ricorso innanzi alla Corte costituzionale, l'aveva nuovamente abrogata.

possono ledere lo stesso principio di buon andamento della pubblica amministrazione nel caso in cui risulti una disciplina «foriera di incertezza», tale da compromettere l'esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione³⁷, soprattutto quando la normativa sia difficilmente ricostruibile nei contenuti per la sua mutevolezza e l'assenza di qualsiasi giustificazione in questa sua continua evoluzione.

La Corte, non riuscendo ad individuare l'interesse tutelato dalla legge, ha rilevato l'esercizio manifestamente irrazionale della discrezionalità da parte del legislatore regionale ed ha concluso per la violazione del principio di buon andamento, vista la frammentarietà del quadro normativo creato, tale da impedire l'individuazione di un interesse in grado di giustificare la discrezionalità del legislatore in funzione delle necessità imposte dallo scorrere del tempo. Non è stato possibile individuare alcuna motivazione perché non è stato riscontrato l'obiettivo da raggiungere e l'interesse da soddisfare. La violazione del principio di buon andamento è dovuta, perciò, all'assenza di un interesse e di una possibile giustificazione, privando la disciplina dei presupposti minimi atti a consentire all'amministrazione di agire nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione.

È importante però il fatto che la Corte costituzionale abbia legato la necessità di un'adeguata motivazione al pericolo di compromissione del buon esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione, del risultato finale dell'azione amministrativa sotto il profilo della tempestività, efficacia, efficienza ed economicità, posto che l'incertezza giuridica e il cattivo esercizio delle funzioni amministrative hanno conseguenze sul piano economico e sociale determinando insicurezza nei rapporti interprivati, un incremento del contenzioso, una minor fiducia nelle istituzioni e, in ultimo, effetti deterrenti verso l'iniziativa dei cittadini e delle imprese e ulteriori ricadute negative sulla competitività del Paese³⁸.

5.5. Vi è un altro filone giurisprudenziale nell'ambito del quale la Corte costituzionale ha evidenziato sempre più la necessità che il legislatore spieghi adeguatamente le ragioni delle proprie scelte: mi riferisco a quelle pronunce nelle quali la Corte ha dovuto valutare l'ottemperanza del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, *ex art. 81* della Costituzione.

Nel corso degli anni, vi è stata una crescente attenzione per il tema e il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che il legislatore non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio, sottolineando che la copertura di nuove spese

37. Cfr. cons. dir. p.to 4.

38. Estremamente critico verso la ricostruzione della Corte costituzionale è G.U. RESCIGNO, *Quando il legislatore usa in modo per lo meno sospetto e comunque contorto i suoi poteri, il Governo non segue il modo semplice e diretto per impugnare una disposizione di legge regionale, la Corte è costretta per ragioni di giustizia ad inventare un motivo più che dubbio di incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, 2/2013, p. 1063 ss.

deve essere esplicita³⁹, credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri⁴⁰.

La Corte costituzionale, durante il dibattito che ha accompagnato l'adozione della l. cost. n. 1/2012 – quando la dottrina si interrogava sulla possibilità per il Giudice costituzionale di sindacare le leggi alla luce del riformato art. 81 Cost. e sui relativi margini di valutazione –, ha fornito altri chiarimenti in merito alle molteplici implicazioni di questo articolo e ha precisato che, nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche, i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale «si realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti»⁴¹. È dunque necessaria la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni e che la relativa stima sia effettuata in modo credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile: in particolare, il rispetto dell'art. 81 Cost. impone «l'onere di provare la copertura delle spese conseguenti all'adozione di una legge, ogniquale volta in essa siano previsti – ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti – nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche»⁴².

La Corte costituzionale ha ancora precisato che il principio di analitica copertura (ora espresso nell'art. 81, comma 4, Cost.) è un «precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione»⁴³. L'obbligo di corredare le innovazioni legislative di allegati o documenti dimostrativi degli effetti economici⁴⁴ è perciò inteso come la naturale ottemperanza all'art. 81 della Costituzione.

La Corte costituzionale, per così dire, non si è tirata indietro di fronte al problema dell'analisi dei tecnicismi contabili e finanziari⁴⁵, ma ha richiesto che le modalità di co-

39. Cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sentt. nn. 9/1958, 359/2007, 386/2008 e 26/2013.

40. Cfr., fra le molte, Corte cost., sentt. nn. 1/1966, 213/2008, 141/2010, 68 e 106 del 2011, 131 e 192 del 2012, 183/2013.

41. Cfr. Corte cost., sent. n. 70/2012, cons. dir. p.to 2.1.

42. Cfr. Corte cost., sentt. nn. 115 e 214 del 2012, 224/2014.

43. Cfr. Corte cost., sent. n. 224/2014, cons. dir. p.to 4.2.

44. In particolare, nella sent. n. 26/2013, la Corte costituzionale ha sottolineato che, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, è necessario disporre di strumenti informativi adeguati, primo fra tutti la relazione tecnica il cui obbligo di redazione – *ex art.* 17 della l. n. 196/2009, per giustificare gli stanziamenti di bilancio ed illustrare le modalità attraverso le quali gestire eventuali sopravvenienze in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio – è esteso anche alle Regioni e Province autonome (art. 19, l. n. 196/2009).

45. D. MORGANTE, *Il principio di copertura finanziaria nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *federalismi.it*,

pertura dei nuovi o maggiori oneri introdotti dal legislatore statale e da quello regionale vengano dimostrate e, quindi, spiegate: l'approccio ora descritto si è rivelato, in particolare, in alcune pronunce che hanno visto la luce negli ultimi anni animando, non poco, il dibattito dottrinale.

La prima sentenza in ordine temporale è la n. 10/2015 sulla c.d. *Robin Hood Tax*⁴⁶. La Corte costituzionale, nel valutare la ragionevolezza delle misure introdotte dal legislatore, parte dalla considerazione secondo la quale ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni altrimenti la differenziazione degenera in arbitrarie discriminazioni: occorre cioè che le distinzioni non siano irragionevoli, arbitrarie o ingiustificate.

La Corte, passando a esaminare il caso concreto, guarda alle istruttorie e alle indagini conoscitive dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontrando così svariati indizi economici che descrivono un ambito caratterizzato da una scarsa competizione fra le imprese, da una difficoltà di ingresso di nuovi concorrenti e, tuttavia, da una domanda anelastica cioè suscettibile di misurate contrazioni nonostante l'aumento dei prezzi. Tutto ciò evidenzia che, in quel settore di mercato, la redditività è sensibilmente maggiore rispetto ad altri settori perché legata a rendite di posizione, così da poter astrattamente giustificare, specie in presenza di esigenze finanziarie eccezionali dello Stato, un trattamento fiscale *ad hoc*. La Corte, pur confermando il riscontro di questi presupposti, ha ancora premura di precisare che la previsione di un'imposizione differenziata «deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e ragionevolmente tradotta nella struttura dell'imposta»: ossia, la disciplina differenziata deve essere giustificata non solo in funzione dei presupposti dell'intervento e dell'obiettivo che si intende perseguire, ma anche nei contenuti e nelle misure introdotte⁴⁷.

La seconda pronuncia di cui tener conto è la n. 70/2015: fra le più commentate e aspramente criticate degli ultimi anni⁴⁸. Con questa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina contenuta nel d.l. n. 201/2011 (con-

17/2012, p. 35 ss.

46. Con questa espressione si fa riferimento alla maggiorazione dell'imposta sui redditi delle società – introdotta dal d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008 – a carico degli operatori del settore energetico, petrolifero e del gas.

47. Nel caso di specie, la Corte costituzionale, pur rilevando dall'analisi dei presupposti una coerenza dell'intervento rispetto allo scopo perseguito, ha poi sindacato i mezzi approntati poiché la disciplina introdotta non si raccordava in maniera coerente con la relativa *ratio* giustificatrice. Tuttavia, la Corte costituzionale ha adottato una sentenza di incostituzionalità differita facendo decorrere la produzione degli effetti soltanto dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia in *Gazzetta Ufficiale* per contemperare tutti i principi in gioco e impedire alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti e a vantaggio di altri, garantendo così il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà.

48. A. BARBERA, *La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta pagina per la Corte*, in *Riv. AIC*, 2/2015.

vertito con modifiche nella l. 214/2011), che aveva disposto il blocco della rivalutazione automatica per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, poiché ha valicato i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto degli stessi trattamenti pensionistici e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività, in violazione fra l'altro del monito che la Corte aveva in precedenza indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316/2010⁴⁹.

In particolare, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato la violazione dei parametri della proporzionalità e adeguatezza del trattamento di quiescenza, ha osservato come la disposizione oggetto di impugnazione si è limitata «a richiamare genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi». Inoltre, ha aggiunto che anche in sede di conversione non è stata prodotta alcuna documentazione tecnica per provare le attese maggiori entrate, nonostante quanto richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, l. n. 196/2009)⁵⁰. La Corte costituzionale ha così concluso che il diritto a una prestazione previdenziale adeguata, «costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio»⁵¹.

Nella sentenza n. 178/2015, la Corte costituzionale ha dovuto affrontare il tema del blocco della contrattazione nel pubblico impiego e degli automatismi stipendiali, fra l'altro prorogato con successivi interventi del legislatore. La Corte ha seguito sempre il medesimo criterio ricostruttivo per valutare la ragionevolezza delle misure introdotte prestando una particolare attenzione ai lavori preparatori e, in particolare, al dibattito in Commissione bilancio del Senato, ma ha fatto riferimento anche ad altre fonti ufficiali, come il Rapporto semestrale ARAN 2010 sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti e i rapporti 2011 e 2012 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti. Questa documentazione ha portato la Corte costituzionale a ritenere che le misure introdotte dal legislatore rispondono, visto il contesto economico, a fini solidaristici e sono di per sé ragionevoli – considerata la rilevanza della spesa pubblica in questo ambito e il fatto che nel tempo vi è stata una crescita incontrollata sopravanzando l'incremento

49. Cfr. cons. dir. p.to 10.

50. Parte della dottrina ha sottolineato come, nel caso di specie, la ragionevolezza della scelta non poteva essere dimostrata dai soli dati contabili relativi all'importo delle somme risparmiate con il blocco della rivalutazione, ma occorreva spiegare perché, in quel dato momento storico, l'unica manovra economica possibile richiedeva il sacrificio di quel diritto e non di altri e perché in quella misura e non in un'altra: A. SGROI, *La perequazione automatica delle pensioni e i vincoli di bilancio: il legislatore e la Corte costituzionale*, in *Consulta online*, 2/2015, p. 523 (spec. nota n. 19). A. STERPA, *Una “lettura intergenerazionale” della sent. n. 70 del 2015*, in *federalismi.it*, 10/2015, ha sottolineato che bisogna essere più chiari nello scegliere cosa finanziare.

51. Cfr. cons. dir. p.to 10.

delle retribuzioni del settore privato – nel senso che il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è né irragionevole né sproporzionato. Tuttavia, la Corte costituzionale ha richiesto che misure di questa natura siano temporalmente circoscritte: così, ha riscontrato la sopravvenuta illegittimità costituzionale della seconda proroga del blocco delle procedure contrattuali per la parte economica perché avrebbe assunto un carattere ormai strutturale con conseguente lesione dell'art. 39 della Costituzione.

Infine, la sentenza n. 275 del 2016 ha a oggetto una legge della Regione Abruzzo nella quale era stato contemplato il finanziamento da parte della Regione del 50% delle spese quantificate dalle Province per il trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio nei limiti, però, della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi regionali di bilancio. La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità – con una sentenza ablativa che si è limitata ad eliminare il riferimento alle disponibilità finanziarie stabilite nella legge di bilancio – perché far dipendere il finanziamento di una parte delle spese già quantificate dalle Province da generiche e indefinite previsioni di bilancio determina una situazione di aleatorietà e incertezza, senza che venga assolto «alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere»⁵².

Le sentenze ora analizzate sono molto differenti l'una dall'altra per le materie trattate e per gli esiti finali. Hanno però anche elementi comuni: anzitutto, il problema dell'equilibrio di bilancio; in secondo luogo, l'attenzione alla motivazione e agli “elementi di prova” evidenziati dal legislatore a giustificazione delle scelte compiute.

Vi sono però ulteriori aspetti da sottolineare: laddove il legislatore ha comunque fornito delle spiegazioni indicando anche i presupposti e gli elementi sui quali ha basato le scelte compiute, la Corte costituzionale ha adottato non semplici sentenze di accoglimento, ma ulteriori tipologie come le sentenze manipolative o le pronunce dove viene fatto uso della tecnica di modulazione degli effetti nel tempo, sulle quali la dottrina⁵³ ha ampiamente discusso anche criticamente in merito alla sostituzione della Corte costituzionale nell'operare delle scelte altrimenti di spettanza del legislatore: ad ogni buon conto, non è stato determinato un totale vuoto normativo.

Quando, invece, la motivazione manca o non è possibile una ricostruzione adeguata a meno di non sostituire completamente il legislatore nel bilanciamento dei molteplici interessi in gioco – attività che comunque, al momento, la Corte non è in grado di svolgere e, in ogni caso, oltrepasserebbe di gran lunga gli spazi di spettanza di questa – il Giudice

52. Cfr. cons. dir. p.to 16.

53. R. BIN, *Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi*, in *Forum quad. cost.*, 2015; R. ROMBOLI, *L'“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale*, *ivi*.

delle leggi ha adottato sentenze di accoglimento che hanno sì determinato un vuoto normativo, ma che, al contempo, hanno restituito al legislatore la possibilità di esercitare nuovamente il potere discrezionale entro i limiti previsti in Costituzione, così come interpretati e richiamati dalla stessa Corte costituzionale⁵⁴. La Corte, quando non c'è stata la possibilità di ricostruire il percorso logico della scelta legislativa, è stata pienamente e maggiormente rispettosa dello spazio decisionale del legislatore perché, in qualche modo, glielo ha restituito chiedendo una maggiore trasparenza e responsabilità nello svolgimento della funzione legislativa⁵⁵.

La dottrina⁵⁶ più critica ha denunciato con forza, ancora una volta, il fatto che, nel rilevare la mancata motivazione da parte del legislatore, sarebbe stato creato un precedente nella giurisprudenza costituzionale che sovvertirebbe le consolidate ricostruzioni che riconoscono alla legge il carattere di atto libero nel fine non sottoposto a obbligo di motivazione⁵⁷: cioè, sarebbe stato imposto al legislatore un onere non dovuto, stravolgendo i principi costituzionali che tutelano l'esercizio della funzione legislativa.

A ben guardare, a parte tutta la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, è possibile svolgere un'altra ricostruzione: la Corte costituzionale, nel richiedere adeguate motivazioni, cerca di instaurare, se non un dialogo, almeno un rapporto più collaborativo – come dovrebbe essere⁵⁸ – col legislatore, secondo quanto è dato

54. Il riferimento è soprattutto alla sentenza n. 70/2015: infatti, la Corte costituzionale – nel sindacare l'intervento del legislatore che aveva disposto il blocco della rivalutazione automatica per le pensioni d'importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, valicando i limiti di ragionevolezza e proporzionalità e ponendosi in contrasto con gli artt. 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione – ripercorre ampiamente l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul tema, ricordando le soglie minime individuate a tutela del diritto ad un trattamento previdenziale adeguato e, quindi, rammentando al legislatore di poter scegliere e modulare qualsiasi altra soluzione nel rispetto, però, di determinati limiti.

55. N. LUPU, *Respinta dal referendum la riforma costituzionale, la Corte costituzionale affronta alcuni snodi importanti del sistema delle fonti del diritto*, in *OSL*, 1/2017, commentando alcune recenti pronunce della Corte costituzionale (ord. n. 24/2017 relativa al "caso Taricco", sent. n. 35/2017 sul c.d. *Italicum* e la sent. n. 26/2017 sui referendum manipolativi) alla luce degli indirizzi assunti da altri giudici costituzionali nel panorama europeo, ha osservato che anche il nostro Giudice costituzionale sembra più attento a valorizzare la dimensione parlamentare della vita democratica. A me pare che anche la sent. n. 70/2015 possa collocarsi nell'ambito di questo orientamento giurisprudenziale.

56. In tal senso: F.P. ROSSI, *Il dovere di fedeltà alla Repubblica ex art. 54 della Costituzione*, in *Forum quad. cost.*, 2017; A. MORRONE, *Ragionevolezza a rovescio: l'ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 10/2015; A. ANZON DEMMIG, *Una sentenza sorprendente*, cit.; L. VESPIGNANI, *Measure for measure. Osservazioni sulla motivazione delle leggi a margine della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale*, in *Stato*, 3/2015, p. 230 ss.; G. PEPE, *Necessità di un'adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini? Commento a sentenza Corte cost. n. 70/2015*, in *Forum quad. cost.*, 2015; S. LIETO, *Trattare in modo eguale i diseguali? Nota alla sentenza n. 70/2015*, in *Forum quad. cost.*, 2015.

57. S. CECCANTI, *Una sentenza che lascia due seri motivi di perplessità*, in *federalismi.it*, 10/2015.

58. In particolare, l'art. 30 della l. n. 87/1953, in attuazione dell'art. 136 Cost., prevede che le sentenze della Corte costituzionale debbano essere comunicate entro due giorni dalla data del deposito alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, se lo ritengono opportuno, possano adottare i provvedimenti di loro

ricavare non solo dal dato testuale delle sentenze, ma anche da altri mezzi di esternalizzazione utilizzati⁵⁹.

In questo solco, si è posta anche la giurisprudenza successiva: in particolare, in tema di rapporti fra Regione ed enti locali, la Corte ha avuto modo di osservare che le norme che producono effetti finanziari innovativi devono essere corredate di una particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con l'equilibrio dei bilanci partecipanti al consolidato pubblico poiché «ferma restando la discrezionalità del legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultime producono rilevanti effetti innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidato delle loro risultanze non possono limitarsi alla mera indicazione dell'entità finanziaria non accompagnata da adeguata relazione tecnica»⁶⁰.

Di contro, in altre occasioni, la Corte ha rigettato la questione proposta perché, guardando ai lavori preparatori e ad altra documentazione ricavabile dall'*iter* parlamentare dell'atto legislativo, li ha ritenuti idonei ad illustrare l'andamento degli oneri e i risultati attesi e, quindi, i dati di supporto della decisione non sono stati giudicati implausibili⁶¹.

Infine, in altri casi ancora, l'assenza di documentazione nei lavori parlamentari comprovante il risparmio di spesa e la sola affermazione nella relazione tecnica del carattere meramente ordinamentale della norma censurata, tale da non determinare effetti finan-

competenza. Inoltre, nei regolamenti parlamentari, in tema di seguito delle sentenze della Corte costituzionale, si prevede che queste vengano esaminate dalle Commissioni competenti. Nel regolamento della Camera si prevede anche l'intervento del Governo (art. 108, comma 2), dopodiché la Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative dandone comunicazione anche al Presidente del Consiglio (art. 108, comma 4, Reg. C.), oppure il Governo viene invitato, mediante risoluzione, a presentare un'iniziativa legislativa (art. 139, comma 3, Reg. S.) o ad assumere particolari iniziative in relazione alle pronunce della Corte (art. 139, comma 4, Reg. S.). Inoltre, l'art. 5, lett. f), della l. n. 400/1988 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, a nome del Governo, esercita le attribuzioni contemplate nella l. n. 87/1953 e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale; oltre a ciò, riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri, dandone comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Infine, segnala, anche su proposta dei Ministri, i settori della legislazione nei quali, in base alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo. Sul punto, si rinvia a A. STERPA, *Una "lettura intergenerazionale"*, cit.

59. La Corte costituzionale, sempre con riferimento alla sentenza n. 70/2015, nel comunicato stampa di qualche giorno successivo al deposito della sentenza, ha avuto modo di puntualizzare che «gli interessati possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali». Il generico richiamo agli organi politici è da intendere riferito non solo al Parlamento, ma anche al Governo che potrà esercitare anche il suo potere normativo d'urgenza come, di fatto, è avvenuto con l'adozione del d.l. n. 65/2015, convertito nella l. n. 109/2015 (oggetto di numerose ordinanze di rimessione, giacché vari sono i dubbi sollevati sul rispetto delle indicazioni date dal Giudice costituzionale).

60. Cfr. Corte cost., sent. n. 188/2015, cons. dir. p.to 5.2.; nello stesso senso è la sent. n. 10/2016, cons. dir. p.to 6.1.

61. Cfr. Corte cost., sent. n. 133/2016, cons. dir. p.to 4.3.1.

ziari, hanno portato la Corte costituzionale a sindacare l'atto legislativo perché i richiami alle previsioni costituzionali sono stati considerati delle «mere asserzioni»⁶² prive di giustificazione.

6. L'*excursus* compiuto evidenzia che la motivazione della legge è un tema che la Corte costituzionale non ha inteso affrontare, almeno fino ad oggi, in termini ermeneutici. Tuttavia, il Giudice costituzionale considera la motivazione degli atti legislativi una necessità scontata perché la ricerca, la ricostruisce quando è possibile e la utilizza per poter capire un sistema sempre più complesso, dove le dinamiche del bilanciamento operato fra i molteplici valori, principi e diritti non sempre sono comprensibili dovendo tener conto anche del contesto di crisi economica che finisce con il condizionare sensibilmente le scelte del legislatore.

Alcune osservazioni sembrano emergere, però, con una certa evidenza: anzitutto, quando il legislatore spiega le ragioni delle scelte operate non è possibile parlare di un'ulteriore limitazione del suo spazio decisionale perché, nei limiti tracciati dai parametri costituzionali, ha la possibilità di scegliere i contenuti ritenuti più idonei per i fini che intende perseguire.

La motivazione della legge è poi uno strumento che non lega neppure il potere interpretativo e decisionale della Corte costituzionale, nel senso che quando è una petizione di principio, assolutamente infondata, soltanto abbozzata o pretestuosa, ecco che la Corte può esercitare pienamente il suo potere di controllo. Invece, quando il legislatore svolge delle considerazioni più argomentate, alla Corte residua uno spazio d'intervento ben minore, soltanto per quei profili che non risultano coerenti. Inoltre, quando il legislatore spiega le ragioni delle proprie scelte, la Corte costituzionale per contestarne la fondatezza o la plausibilità deve, a sua volta, portare delle motivazioni ben articolate se non vuole diminuire la propria legittimazione mettendo a rischio il seguito delle proprie decisioni.

Tornando allo spazio discrezionale del legislatore, la Corte costituzionale ha confermato che i diritti inviolabili sono soggetti ad un bilanciamento ineguale⁶³ con i principi di cui all'art. 81 Cost.⁶⁴, nel senso che le esigenze finanziarie soccombono sempre, a meno che il loro sacrificio non implichi la contestuale lesione di altri diritti fonamen-

62. Cfr. Corte cost., sent. n. 15/2017, cons. dir. p.to 7.

63. M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Scritti in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, Padova, 1995, p. 126; ID., *L'equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità*, in AA.VV., *Il principio dell'equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013*, Milano, 2014, p. 46 ss.

64. La Corte costituzionale, attraverso queste pronunce, ha fatto opportunamente chiarezza sul fatto che l'art. 81 Cost., dopo la riforma costituzionale del 2012, non ha assunto la valenza di «super principio» rispetto a tutti gli altri, superando così il timore espresso da una parte della dottrina e, in particolare, da I. CIOLLI, *L'art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio*, in *Forum quad. cost.*, 2015.

tali⁶⁵. Questo significa, però, che il legislatore potrà introdurre previsioni e manovre che contrastano con il principio dell'equilibrio di bilancio quando siano fondate e giustificate dall'esigenza di tutelare il nucleo incompressibile dei diritti fondamentali⁶⁶. Nel fare ciò, la motivazione dell'atto legislativo, proprio per tutti i valori che vengono in considerazione e che devono essere bilanciati, costituirà un elemento essenziale anche rispetto ai vincoli derivanti dall'Unione europea, perché consentirà di legittimare sul piano oggettivo la scelta legislativa compiuta in vista di un eventuale controllo successivo da parte della Corte costituzionale.

La motivazione degli atti legislativi è, allora, anche un modo per restituire credibilità ed autorità al legislatore poiché scelte che riposano su ragioni solide e rispettose dei parametri costituzionali potranno ben superare qualsiasi controllo, mentre proprio le soluzioni di basso compromesso sono difficilmente argomentabili.

In questa prospettiva, la motivazione consente un recupero delle fonti e delle loro dinamiche non più soltanto nella prospettiva della forma di governo poiché, costituendo lo strumento attraverso il quale distinguere lo spazio decisionale assoggettato alla Costituzione rispetto ai moventi politici, cioè agli ambiti decisionali di rilevanza puramente politica, consente una loro analisi dal punto di vista della tutela dei diritti e dei valori espressi in Costituzione e, quindi, nella prospettiva della forma di stato. Ma soprattutto, l'obbligo di motivazione degli atti legislativi è l'istituto che impedisce l'asservimento del diritto alla politica e l'abuso del potere legislativo, a maggior ragione in un momento storico caratterizzato da tensioni, crisi e instabilità economica.

65. In altre parole, «è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione», come ha affermato la Corte costituzionale nella sent. 275/2016, lasciando intendere che anche gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, secondo la teoria dei controlimiti, non possono intaccare i diritti inviolabili e i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

66. L. MADAU, «È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». *Nota a Corte cost. n. 275/2016*, in *Oss. Cost. AIC*, 1/2017.

SOMMARIO

TOMO I

Principi, regole e interpretazione

Bellizzi di San Lorenzo, A., <i>Il bene giuridico alimentare</i>	11
Busnelli, F.D., <i>Riscoprire Salvatore Romano</i>	21
Caponi, R., <i>Giudicato civile e identità nazionale</i>	31
Cartei, G.F., <i>“Il suolo tra tutela e consumo”. Il Testo Unico dell’Ambiente a dieci anni della sua approvazione</i>	37
Chiaromonte, W., Vallauri, M.L., <i>Lo stress lavoro-correlato fra definizione del rischio ed articolazione delle tutele. Uno sguardo ai settori del telemarketing e del trasporto passeggeri</i>	49
Conti, C., <i>Il principio del contraddittorio</i>	97
Di Marzio, F., <i>Appunti su legalità e giustizia</i>	115
Donati, F. <i>Fake news e libertà di informazione</i>	125
Favale, R., <i>Dalla dottrina alla giurisprudenza e ritorno</i>	133
Felicioni, P., <i>Considerazioni sul processo penale bifasico</i>	153
Gambaro, A., <i>Note in tema di uso forense dei precedenti giudiziari</i>	173
Gasparri, W., <i>La consensualità nel governo del territorio quale forma di redistribuzione: potere di conformazione della proprietà e perequazione</i>	183
Gentili, A., <i>Quale modello giuridico per i beni culturali?</i>	225
Giunta, F., <i>La prescrizione del reato ovvero la causa estintiva che visse due volte</i>	233
Gutiérrez Santiago, P., <i>La interpretación «auténtica» del contrato</i>	239
Lipari, N., <i>Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale</i>	261
Lopez y Lopez, A., <i>Recuperemos el juicio (Una reflexión sobre la actividad judicial hoy)</i>	279
Morbidelli, G., <i>Il criterio dell’implicito nel diritto amministrativo e la sua dialettica con il principio di legalità</i>	297
Palazzo, F., <i>Il principio di proporzionalità e i vincoli sostanziali del diritto penale</i>	311
Papa M., <i>La tipicità iconografica della fattispecie e l’interpretazione del giudice. La tradizione illuministica e le sfide del presente</i>	329
Pastore, B., <i>Fonti del diritto e comunità interpretativa</i>	343
Perlingieri, P., <i>Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico</i>	355
Picchi, M., <i>La motivazione della legge. Un tema ozioso e inutile, anzi problematico e scomodo per molti, eppure fondamentale e sempre più attuale nella giurisprudenza della Corte costituzionale</i>	373
Ruschi, F., <i>Il proconsole Cicerone, riflessioni su eunomia e ostilità</i>	393
Silvestri, C., <i>Profili evolutivi del diritto alla prova</i>	417
Somma, A., <i>Stato del benessere o emancipazione? Lavoro e diritto negli Stati Uniti della prima metà del Novecento</i>	439
Stolzi, I., <i>Interpretazione e prassi notarile: un profilo storico</i>	467
Tonini, P., <i>Indagini difensive e diritto alla privacy: una problematica risalente appena sfiorata dalla legge Gelli</i>	483
Zaccaria, G., <i>Interpretazione letterale, pluralità dei contesti giuridici e teorie del significato</i>	497

Famiglie e successioni

Bellelli, A., <i>Coppie omogenitoriali e tutela dei figli</i>	521
Bonilini, G., <i>Unione civile, convivenze di fatto e successione mortis causa</i>	529
Bucelli, A., <i>Sull’impresa familiare nella convivenza di fatto</i>	549
Clarizia, R., <i>Autodeterminazione e dignità della persona: una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento</i>	557
Corsi, C., <i>La tutela dell’unità familiare nel diritto degli stranieri. Recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali</i>	573
De Verda, J.R., <i>La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida (un análisis crítico de la experiencia jurídica española, treinta años después de la aprobación de la primera regulación legal sobre la materia)</i>	591

TOMO II

Diez Garcia, H., <i>La adquisición del legado en el código civil español (art. 881) e italiano (art. 649) ¿dos sistemas diferentes o semejantes?</i>	9
Franceschelli, V., <i>Famiglia, convivenza e famiglia di fatto</i>	25
Gigliotti, F., <i>Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)</i>	33
Giunti, P., <i>Il "best interest of the child". Una conquista del presente in dialogo con il passato</i>	67
Gulina, G., <i>Testamento e officium pietatis in Cicerone</i>	77
Lopes Pegna, O., <i>Riqualificazione del matrimonio same-sex estero in unione civile «italiana»: una soluzione irragionevole</i>	95
Mattei, U., <i>Il poliamore e i beni comuni. Primissime riflessioni</i>	105
Ordas Alonso, M., <i>Los alimentos debidos a los hijos menores de edad en los supuestos de atribución de una guarda y custodia compartida en el ordenamiento jurídico español</i>	117
Paradiso, M., <i>Convivenza di fatto e solidarietà economica</i>	129
Patti, S., <i>Le convivenze "di fatto" tra normativa di tutela e regime opzionale</i>	139
Quadri, E., <i>"Convivenze" e "contratto di convivenza"</i>	151
Re L., <i>La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il ruolo dei movimenti delle donne e il gender mainstreaming</i>	171
Rizzuti, M., <i>Patti successori prematrimoniali</i>	187
Roselli, O., <i>"Libertà e famiglia". Oltre i recinti disciplinari: sensibilità costituzionalistica di un civilista</i>	211
Scalisi, V., <i>Maternità surrogata come far cose con regole</i>	219
Sesta, M., <i>La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali</i>	235
Tamburi, F., <i>Un filosofo di fronte all'interpretatio prudentium: visioni contrapposte sul valore nominale dell'hereditas</i>	245
Tarli Barbieri, G., <i>Votare a sedici anni? Le implicazioni costituzionali nel caso italiano</i>	265
Vallini, A., <i>Il diritto penale alla prova di "vecchi" e "nuovi" paradigmi familiari</i>	283
 Contratti e obbligazioni	
Alcaro, F., <i>Il problema della 'causa' tra dogmi e revisioni</i>	311
Alpa, G., <i>Il controllo giudiziale del contratto e l'interpretazione</i>	335
Angelici, C., <i>Variazioni su usucapione e impresa</i>	365
Bozzi, L., <i>Liberalità non donative e contratto a favore di terzo. Ammissibilità e forma di una expressio causae successiva</i>	385
Calvo, R., <i>Autonomia negoziale e locazione non abitativa: contributo allo studio delle clause di adeguamento del canone e di rinuncia all'indennità di avviamento</i>	419
Caredda, V., <i>Sulle oscillazioni applicative del concorso del fatto colposo del creditore</i>	429
Chianale, A., <i>Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947)</i>	443
Giatti Càimi, A., <i>Premesse storiche a un'indagine sulla pubblicità immobiliare</i>	457
Conte, G., <i>Sulla libertà dei privati di configurare il procedimento di formazione del contratto: rimeditando la lezione di Salvatore Romano</i>	471
Corrias, P., <i>La natura delle polizze linked tra previdenza, risparmio e investimento</i>	491
Cuffaro, V., <i>Rent to buy e locazione di scopo</i>	501
D'Amico, G., <i>"Giustizia contrattuale": considerazioni preliminari dalla prospettiva del civilista</i>	515
Del Prato, E., <i>Assicurazione della responsabilità professionale e tutela del professionista contro clause vessatorie e pratiche commerciali scorrette</i>	533
Ferri, G., <i>Società di fatto e imprenditore occulto</i>	567
Franco, R., <i>Il conflitto – in sede di espropriazione forzata – tra creditore ipotecario e: a) il locatario; b) l'assegnatario della casa familiare. Incertezze ricostruttive, profili sistematici ed incidenze applicative. Una rivoluzione (?) nel sistema dell'esecuzione forzata</i>	581
Furguele, L., <i>Funzione di controllo e procedimento nei sistemi di amministrazione della società per azioni: prime considerazioni</i>	617

TOMO III

Fusaro, A., <i>I contratti immobiliari della crisi e l'apporto della prassi notarile alla formazione del diritto vivente</i>	9
Gabrielli, E., <i>Appunti sulle autotutele contrattuali</i>	17
Gallo, P., <i>Meritevolezza dell'interesse e controllo contenutistico del contratto</i>	57
Guizzi, G., <i>Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta</i>	71
Landini, S., <i>Pubblicità immobiliare e procedimento</i>	83
Lombardi, E., <i>Valutazioni a margine della teoria della cosa: la considerazione comune e giuridica della res in una prospettiva di ontologia terminologica</i>	103
Lucarelli, P., <i>Crisi del contratto commerciale e produzione privata dei rimedi</i>	131
Luminoso, A., <i>Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva</i>	147
Monticelli, S., <i>I negozi solutori nel quadro complesso delle vicende estintive dell'obbligazione: problematiche notarili</i>	167
Nazzaro, A.C., <i>Il rent to buy di azienda: specificità dell'oggetto e funzioni (possibili) del contratto</i>	183
Nivarra, L., <i>Il contratto "disciplinato" e la concorrenza totale: legge, giudici e libertà dei privati al tempo della UE</i>	201
Pagliantini, S., <i>Ancora sull'art. 2929-bis c.c. (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)</i>	209
Pagni, I., <i>Le nuove regole processuali della responsabilità civile sanitaria dopo la L. 8 marzo 2017, n. 28 (tra tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso ex art. 702-bis c.p.c.)</i>	221
Palazzo, M., <i>I criteri di configurazione della responsabilità civile del notaio nelle interpretazioni della recente giurisprudenza di legittimità</i>	251
Palermo, G., <i>Contributo allo studio della responsabilità per danno non patrimoniale</i>	267
Pennasilico, M., <i>Contratto e giustizia dello scambio nella prospettiva ermeneutica</i>	279
Perlingieri, G., <i>L'attualità del «Discorso preliminare» di Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie</i>	309
Ponzanelli, G., <i>Quale futuro per i danni punitivi?</i>	351
Procida Mirabelli Di Lauro, A., <i>L'obbligazione nel sistema dei rimedi</i>	359
Proto Pisani, A., <i>Oggetto del processo e oggetto del giudicato nelle azioni contrattuali</i>	393
Putorti, V., <i>Rifiuto anticipato di adempiere e tutela del creditore</i>	401
Ravizza, M., <i>In tema di iniuria</i>	421
Romano, R., <i>La donazione di beni altrui nella attuale giurisprudenza di legittimità. Spunti per una controlettura procedimentale</i>	441
Salanitro, U., <i>Ritorno a Gorla. Revoca della proposta e risarcimento del danno</i>	449
Salvi, G., <i>Usura sopravvenuta: orizzonti ermeneutici in attesa delle Sezioni unite</i>	477
Scognamiglio, C., <i>La nuova legge sulla responsabilità sanitaria: quale modello di responsabilità?</i>	497
Sirena, P., <i>Il ruolo dell'arbitro bancario finanziario nella regolazione del mercato creditizio</i>	511
Stella Richter, M., <i>L'inappugnabilità delle deliberazioni degli organi sociali</i>	523
Tanimoto, K., <i>La grande riforma del codice civile e la direzione del diritto del contratto col consumatore in Giappone</i>	551
Tesi, G., <i>Attività contrattuale e interessi del terzo: brevi riflessioni sull'attuale valenza del principio di relatività degli effetti del contratto</i>	563
Vettori, G., <i>L'evoluzione dei Rimedi nel dialogo fra legge e giudice</i>	589
Viciani, S., <i>Obblighi di informazione e trasparenza in ambito contrattuale</i>	599
Zaccaria, A., <i>Contatto sociale e affidamento, attori protagonisti di una moderna commedia degli equivoci</i>	611